



Area Risorse Umane
Ufficio Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo

14 NOV. 2006

A tutto il Personale tecnico
ed amministrativo

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori Di Dipartimento
Ai Responsabili delle Biblioteche
Centrali Di Facoltà
Ai Responsabili delle Aree
Ai Responsabili degli Uffici
Ai Direttori dei Centri Servizi di Ateneo

Prot. 23450 RU

Oggetto: Ferie

Nel 2004 il legislatore, con il D.Lgs 19 luglio 2004 n. 213, ha sostituito il comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di modalità di fruizione delle ferie: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva [...] va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione"*.

La modifica normativa ha fissato per la prima volta un numero minimo di giorni che il lavoratore deve necessariamente utilizzare nell'anno della loro maturazione, e contestualmente ha esteso il lasso temporale entro il quale lo stesso può fruire delle settimane residue che sino ad allora era fissato dai contratti nazionali di lavoro, nei sei mesi successivi.

Di tale novità, che andava a modificare anche il nostro protocollo sull'orario di lavoro che era stato sottoscritto pochi mesi prima la modifica normativa sopra indicata, fu data comunicazione a tutto il personale con circolare del 2 dicembre 2004 n. 29261.

Poiché i dipendenti universitari hanno diritto ad un numero di giorni di ferie superiore alle quattro settimane, la norma fu da noi interpretata con questa circolare lasciando la possibilità al lavoratore di godere nell'anno successivo di tutti i giorni eccedenti le prime due settimane.

L'ultimo contratto nazionale di lavoro, sottoscritto nel gennaio 2005, è nuovamente intervenuto sull'argomento, limitando a sole due settimane le ferie che il lavoratore ha diritto di procrastinare nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione¹.

Poiché, come detto, il nostro CCNL calcola le ferie su giorni e non su settimane, occorre innanzitutto precisare che "due settimane" corrisponde a dieci giorni per il personale che ha un orario di lavoro articolato su cinque giorni, ed a dodici per coloro che hanno invece un orario distribuito su sei giorni; per le eventuali ulteriori casistiche si applicherà il principio della proporzionalità.

¹ *"Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione"*

Restano ferme le ulteriori diverse possibilità di deroga al termine, previste dal ricordato protocollo di Ateneo.

Nel corso di questo anno siamo stati costretti a cambiare il software per la gestione delle presenze e delle assenze del personale, che oramai era divenuto obsoleto e soprattutto non avrebbe supportato il passaggio ad una gestione on line del dato, affidata direttamente alle strutture ed agli interessati, verso cui stiamo procedendo; purtroppo tale passaggio al nuovo software non è stato indolore, anzi ha creato tantissimi problemi, che sono oramai risolti ma che hanno causato ad ognuno di voi notevoli disagi, di cui colgo l'occasione per scusarmi.

Questi ritardi hanno avuto conseguenze anche in relazione alle sopra citate normative in materia di fruizione delle ferie. In particolare hanno impedito di effettuare le necessarie verifiche preliminari che avrebbero permesso all'amministrazione di controllare la situazione delle ferie in tempo utile per la scadenza del 30 giugno scorso, ed avrebbero messo il personale nella condizione di rispettare tale termine.

Per questi motivi, ed anche in considerazione del fatto che comunque ciò non muta il numero complessivo delle ferie di cui il lavoratore complessivamente fruirà, ritengo, dopo aver consultato a tal proposito anche le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di Ateneo, di poter eccezionalmente procrastinare al prossimo anno l'applicazione del dettato contrattuale, continuando nel frattempo ad applicare le precedenti regole.

Vi invito comunque fin da ora a fruire il prima possibile degli eventuali giorni di ferie ancora residui, anche tenuto conto della natura di tale diritto che, al di là dei limiti contrattuali e normativi che lo disciplinano, è quella di permettere il recupero psico-fisico di ogni dipendente e in quanto tale costituisce un suo irrinunciabile diritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

